



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 178/2025
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: riduzione dei limiti minimi di carico di bestiame per le Malghe Boch e Fevri nella stagione di alpeggio 2025.

Il giorno **17/07/2025** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: riduzione dei limiti minimi di carico di bestiame per le Malghe Boch e Fevri nella stagione di alpeggio 2025.

Al fine di evitare il danneggiamento del cotico erboso dei pascoli, nei contratti di affitto delle Malghe Boch (stipulato l'11 aprile 2024 con l'impresa Polla Maurizio, prot. 852/2024) e Fevri (stipulato il 28 novembre 2024 con l'Azienda Agricola La Regina di Collini Luca & C., prot. 3072/2024) sono specificate le caratteristiche del bestiame monticato. In particolare, in entrambi i contratti è stato precisato il carico ottimale espresso in unità di bestiame adulto (u.b.a.), considerando i parametri di seguito indicati:

- vacche in lattazione e altri bovini di età superiore a due anni: 1,0 u.b.a.;
- bovini di età compresa tra sei mesi a due anni: 0,6 u.b.a.;
- bovini di età inferiore a sei mesi: 0,4 u.b.a.;
- equini di età superiore a sei mesi: 1,0 u.b.a..

Specificamente, in ciascun momento della stagione di alpeggio deve essere garantita la monticazione del carico ottimale di seguito indicato:

- 150 u.b.a. per la Malga Boch, con una tolleranza in più o in meno del 10% (pertanto non meno di 135 u.b.a. e non più di 165 u.b.a.);
- 77 u.b.a. per la Malga Fevri, con una tolleranza in più o in meno del 10% (pertanto non meno di 69,3 u.b.a. e non più di 84,7 u.b.a.).

Il mancato rispetto dei limiti minimo e massimo sopra indicati comporta l'applicazione a carico dell'affittuaria di una penale di 10,00 €/giorno per ogni u.b.a. (in più o in meno).

Nelle scorse settimane le affittuarie delle due Malghe hanno evidenziato la scarsità dell'erba presente sui pascoli: invero, le temperature assai elevate verificatesi nella seconda metà di giugno, anche nelle ore notturne, hanno rallentato fortemente la crescita dell'erba. Tale situazione sta limitando in modo significativo l'utilizzo di parte dei pascoli delle due Malghe: in particolare, le aree maggiormente interessate da tale situazione sono la località Camp Centener per Malga Boch e la parte sommitale del pascolo (in prossimità della cima del Monte Spinale) per la Malga Fevri.

Conseguentemente, a seguito di sopralluoghi congiunti nonché di un incontro presso la sede della Comunità delle Regole, entrambe le affittuarie nei giorni scorsi hanno chiesto di poter ridurre il numero di capi monticati al di sotto del rispettivo limite minimo di carico sopra indicato, ossia 135 u.b.a. per Malga Boch e 69,3 u.b.a. per la Malga Fevri.

Peraltro, la mancanza di erba fresca non potrebbe essere sopperita alimentando il bestiame con foraggi provenienti da valle in quanto ciò comporterebbe la contaminazione dei pascoli con specie erbose e floreali alloctone (rischio evidenziato anche nei manuali di gestione delle due Malghe, predisposti negli anni scorsi dal dott.agr. Francesco Gubert).

Sulla base di tali considerazioni si reputa opportuno ridurre i limiti minimi di carico di bestiame per le due Malghe come di seguito indicato (in entrambi i casi il nuovo limite minimo corrisponde al carico ottimale ridotto del 25%), limitatamente alla stagione di alpeggio 2025:

- per la Malga Boch da 135 u.b.a. a 112,5 u.b.a.;
- per la Malga Fevri da 69,3 u.b.a. a 57,75 u.b.a..

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in modo da consentire la riduzione del numero di capi monticati già nei prossimi giorni;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di ridurre, per le motivazioni esposte in premessa, i limiti minimi di carico di bestiame per le Malghe Boch e Fevri come di seguito indicato rispetto a quanto previsto nel rispettivo contratto di affitto (prot. 852/2024 e 3072/2024):
 - per la Malga Boch da 135 u.b.a. a 112,5 u.b.a.;
 - per la Malga Fevri da 69,3 u.b.a. a 57,75 u.b.a..precisando che l'efficacia di tali deroghe contrattuali sarà limitata alla stagione di alpeggio 2025;
2. di evidenziare che restano immutati tutti gli altri contenuti dei due contratti di affitto sopra citati;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in modo da consentire la riduzione del numero di capi monticati già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 17/07/2025**, in quanto è stata **dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 22/07/2025 al 01/08/2025**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani